

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **312/2004** (ECLI:IT:COST:2004:312)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **MEZZANOTTE** - Redattore: **MARINI A.**

Camera di Consiglio del **29/09/2004**; Decisione del **13/10/2004**

Deposito del **21/10/2004**; Pubblicazione in G. U. **27/10/2004**

Norme impugnate:

Massime: **28802**

Atti decisi:

N. 312

ORDINANZA 13 - 21 OTTOBRE 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Carlo MEZZANOTTE; Giudici: Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 28 maggio 2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Loreto Rocco nei confronti del dott. Matteo Di Giorgio, promosso dal Tribunale di Potenza, sezione civile, con ricorso depositato il 9 settembre 2003 ed iscritto al n. 253 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ricorso del 15 luglio 2003, il Tribunale di Potenza, sezione civile - nel corso di un giudizio per sequestro conservativo *ante causam* promosso da Matteo Di Giorgio contro l'ex senatore della Repubblica Rocco Loreto per il risarcimento dei danni conseguenti a diversi atti asseritamente diffamatori e calunniatori, compiuti da quest'ultimo - ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 28 maggio 2003, con la quale è stato dichiarato che i fatti posti a fondamento dell'istanza di sequestro, concernendo opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, rientrano nell'ambito di immunità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente, dopo aver analiticamente esposto i fatti che sono alla base della specifica vicenda processuale, ritiene che, alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di attività divulgative degli atti parlamentari, le dichiarazioni per cui è causa presentano con le interrogazioni parlamentari del Loreto «tutt'al più, una mera comunanza di tematiche»;

che, pertanto, escluso che nella specie ci si trovi in presenza di un'attività divulgativa in senso proprio di atti parlamentari, deve ritenersi, sempre ad avviso del Tribunale ricorrente, che, nell'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, si sia verificata «una lesione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria ordinaria, costituzionalmente garantita, in quanto è stato sottratto ad essa non solo il potere di decidere sulla fondatezza della domanda cautelare, ma anche sulla fondatezza della domanda risarcitoria proponibile nel giudizio a cognizione piena».

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Potenza, sezione civile, è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che analogamente il Senato della Repubblica, che ha deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente Tribunale denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte del Senato, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e sono quindi coperte dalla garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Potenza, sezione civile, nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Potenza, sezione civile;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.